

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2886

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SALVATORI e LETTIERI

*Presentata il 2 aprile 1974*

### Sistemazione in ruolo dei presidi incaricati

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Negli ultimi tempi si è delineata una chiara volontà del legislatore tendente a definire, con l'inquadramento in ruolo, la posizione giuridica del personale operante con pieno titolo nella scuola, al fine di instaurare uno stabile rapporto di lavoro, condizione e premessa per l'efficace funzionamento delle istituzioni scolastiche e per l'avvio, su basi solide e di continuità del processo di democratizzazione previsto dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, nonché di quella riforma da tempo auspicata.

Tale volontà si è manifestata con l'approvazione di una serie di leggi (nn. 831, 603 e successive modificazioni, 468, 1074, 477) rivolte all'immissione in ruolo di insegnanti incaricati e di personale non insegnante.

Analoga stabilizzazione è stata assicurata al personale docente dell'università con l'emanazione dei provvedimenti urgenti.

La linea politica evidenziata, che trova conferma, inoltre, in varie proposte volte al medesimo fine che investono il personale della scuola materna, rappresenta una risposta qualificante alle innumerevoli istanze che provengono dal travagliato mondo della scuola.

Dall'esame della situazione in termini globali, emerge una inammissibile lacuna che si

concreta nella esclusione dal processo di sistemazione di quei docenti ai quali sono stati conferiti incarichi direttivi.

Si tratta, nella fattispecie, di insegnanti aventi pieno titolo, a norma delle vigenti disposizioni, all'espletamento di tali funzioni, loro affidate dai provveditori agli studi in base a graduatorie provinciali.

Da quanto detto scaturisce un'esigenza di coerenza che impone la soluzione, in tempi brevi, di un problema non più differibile, la quale conferisca credibilità all'azione legislativa intesa ad assicurare ai cittadini una scuola che si attui in armonia ad una direttiva univoca e costante, senza la frammentarietà determinata dall'annuale avvicendamento dei dirigenti.

La proposta di legge che segue mira, per altro, a non disperdere e vanificare una preziosa esperienza accumulata in tanti anni dai soggetti cui è rivolta e rappresenta, inoltre, un doveroso riconoscimento dell'opera meritoria finora svolta, spesso in condizioni disagiate e nelle scuole ubicate nelle località più depresse delle varie province.

Tocca a noi, quindi, compiere un atto di giustizia richiesto anche dai sindacati, che non lasci spazio alle accuse di interventi set-

toriali, proprio perché, colmando il vuoto denunziato conferisce al processo di stabilizzazione del personale della scuola l'auspicato carattere di globalità e compiutezza.

La proposta è articolata in un provvedimento di natura transitoria che tende a congelare l'attuale situazione con l'introduzione, in analogia a quanto previsto per altri lavoratori della scuola e di altri settori, dell'istituto della nomina a tempo indeterminato per quanti hanno ottenuto l'incarico di presidenza, ed in un provvedimento di natura definitiva che rappresenta la soluzione conclusiva del problema evidenziato.

La previsione di una linea di intervento tiene conto dei concorsi in atto e della esigenza di immediata applicazione delle norme previste dalla legge n. 477 del 1973 per il reclutamento del personale direttivo.

Vale la pena infine di sottolineare che gli insegnanti cui sono affidati gli incarichi predetti percepiscono, in larga maggioranza, lo stipendio corrispondente al parametro iniziale della carriera direttiva, per cui alla limitata maggiore spesa derivante dall'approvazione della presente proposta di legge si farà carico con i normali stanziamenti previsti in bilancio.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'incarico annuale dei presidi incaricati in servizio alla data di approvazione della presente legge è trasformato in incarico a tempo indeterminato con conseguente non licenziabilità.

Agli effetti della immissione nei ruoli, a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sarà bandito un concorso per soli titoli riservato ai presidi incaricati con nomina a tempo indeterminato, da espletarsi con graduatoria nazionale ad esaurimento con una aliquota del 50 per cento dei posti disponibili annualmente.

I titoli valutabili sono quelli previsti dalla ordinanza ministeriale per l'inclusione nelle graduatorie provinciali, cui si aggiungono gli anni di incarico di presidenza.